

**ISTITUTO «MARZOTTO-LUZZATTI»
Via Giosuè Carducci, 9
36078 - VALDAGNO (VI)**

**L'INCLUSIONE A SCUOLA
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)**

Valdagno, 11.11.2019

*Docente, pedagoga
Maria Rita Cortese*

I RECENTI DOCUMENTI MINISTERIALI

DSA	BES
LEGGE 170/2010	D.M. 27/12/2012
D.M. 12.07.2011	C.M. N°8 06/03/2013
LINEE GUIDA 12.07.2011	NOTA M. 27/06/2013
	NOTA M. 22/11/2013
	C.M. N°1143 17/05/2018
	NOTA M. N°562 03/04/2019

BES

SVANTAGGIO SCOLASTICO

TRE CATEGORIE:

1. Disabilità

Legge 104/92

Classificazione in
base al
tipo di tutela
riconosciuta

2. Disturbi evolutivi specifici

Documentazione clinica presentata dalla famiglia e considerazioni pedagogiche e didattiche verbalizzate dal CdC o team docenti

3. Svantaggio

Segnalazioni sulla base di elementi oggettivi e/o considerazioni pedagogiche e didattiche verbalizzate dal CdC o team docenti

valdagno 2019-2020

maria rita cortese

3

ESAMI STATO

ORDINANZA MINISTERIALE

N°205 11.03.2019

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di SECONDO GRADO nelle scuole statali e paritarie

A.S. 2018/2019

valdagno 2019-2020

maria rita cortese

4

ORDINANZA MINISTERIALE 205/2019**Art.21 Esame dei candidati con DSA e BES****ORDINANZA MINISTERIALE 205/2019**

2. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone **adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali**. Nello svolgimento delle **prove scritte**, i candidati con DSA possono utilizzare **tempi più lunghi** di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli **strumenti compensativi** previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

ORDINANZA MINISTERIALE 205/2019

2. I candidati possono usufruire di **dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3"**. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un **proprio componente** che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la **sintesi vocale**, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a **rendere sereno** per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il **diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione**. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

7

ORDINANZA MINISTERIALE 205/2019

5. Il **colloquio** dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017.

A ciascun candidato la commissione sottopone i **materiali** di cui all'art. 19, comma 1, **predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato**, da cui prende avvio il colloquio.

ORDINANZA MINISTERIALE 205/2019

6. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (**BES**), **formalmente individuati** dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES.

A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'**eventuale piano didattico personalizzato**.

ORDINANZA MINISTERIALE 205/2019

6. In ogni caso, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è possibile concedere **strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

N.M. 788 06.05.2019

**Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 –
Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio.**

Con riferimento ai **candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento**, l'esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell'O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongono ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, **non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019.**

valdagno 2019-2020

maria rita cortese

11

**Accordo Governo, Regioni, Province
autonome di Trento e Bolzano - 2012**

Art. 3 – Elementi della certificazione di DSA

3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:

-al **passaggio da un ciclo scolastico all'altro** e, comunque, di norma **non prima di tre anni** dal precedente

-ogni qualvolta sia **necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi** necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia

DGRV 2723/2012

Recepimento Accordo Stato-Regioni

1. La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, **NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO** per gli alunni che frequentano **gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico**, in ragione del **passaggio da un ciclo scolastico all'altro** nonché degli **adempimenti connessi agli esami di Stato**, con l'eccezione della prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene.